



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Danilo Ceccarelli Morolli

**Dagli studi sull'immigrazione e sulla  
cittadinanza al sovranismo:  
qualche nota circa il percorso scientifico  
del Professor Giuseppe Valditara,  
con una riflessione in margine**

**Numero XII Anno 2019**

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*



Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, G. Durante, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi, in ruolo o in quiescenza, cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.



**DAGLI STUDI SULL’IMMIGRAZIONE E SULLA  
CITTADINANZA AL SOVRANISMO:  
QUALCHE NOTA CIRCA IL PERCORSO SCIENTIFICO DEL  
PROFESSOR GIUSEPPE VALDITARA,  
CON UNA RIFLESSIONE IN MARGINE**

**SOMMARIO:** 1. *Quasi a mo’ di recensione* – 2. *Una riflessione in margine, ovvero sull’eventuale esoterismo del diritto romano (arcaico)*

1. *Quasi a mo’ di recensione*

L’opera scientifica dell’insigne Professor Giuseppe Valditara, dal 2014 ad oggi, sembra incentrarsi su tematiche che probabilmente ricordano gli sforzi compiuti dalla corrente di pensiero giuridica, nota come *mos italicus* che fu dominante nell’Europa continentale fino all’avvento dell’*usus modernus pandectarum*<sup>1</sup>. Dico ciò poiché nel leggere le ultime fatiche di Valditara si coglie con certezza il desiderio di ‘attualizzare’ il diritto romano ovvero, forse meglio, rendere ‘vivo’ il diritto romano in modo da indurre le odierne *élite* a profonde riflessioni. Infatti un vero e proprio *fil rouge* sembra legare le ultime tre monografie dell’A., che elenco come segue:

I. *L’immigrazione nell’antica Roma: una questione attuale* (ed. Rubbettino Università, Soveria Mannelli, Catanzaro 2014);

---

<sup>1</sup> Sul tema, tra i molti, cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, II. *Dalla crisi dello ‘ius commune’ alle codificazioni moderne. Lezioni*, Torino, 2010, 7 ss.

II. *Sovranismo. Una speranza per la democrazia* (ed. BookTime, Milano 2017);

III. *Civis Romanus Sum* (ed. Giappichelli, Torino 2018).

Mi accingo dunque a voler illustrare, seppur brevemente, tali monografie. Il primo volume (*L'immigrazione*) è in forma di vera e propria *lectio* sul fenomeno migratorio nell'antica Roma. In esso l'A. riesce ad offrire un affresco storico su come Roma si sia posta il problema della 'integrazione' e con essa l'attitudine che Roma ha sviluppato in merito alla questione; una attitudine tutta all'insegna della più assoluta pragmaticità, che veniva sintetizzata da Cicerone con la frase: «Roma migliora ciò che riceve dall'esterno» (p. 29). Nelle ultime pagine di questa pubblicazione, breve ma intensa e gradevolissima nella lettura, l'A. getta i primi semi di ciò che poi apparirà nel suo terzo volume (*Civis Romanus Sum*), delineando – seppur in grandi linee – il problema della cittadinanza, fino al celebre editto di Caracalla (a. 212), che molto ha fatto discutere<sup>2</sup> e che probabilmente lo farà anche in futuro. In sostanza tale *lectio* sembra prodromica ai lavori sul sovranismo e sulla cittadinanza.

Il secondo volume (*Sovranismo*) è invece di natura più 'politica' o forse più propriamente geopolitica. Sono passati più di quattro secoli, da quando Jean Bodin (1529-1596), nei suoi *Les Six Livres de la République* del 1575, definì la sovranità come la «*puissance absolue et perpétuelle d'une République*». Su tale concetto<sup>3</sup> i giuristi e i politologi, ma anche i politici, discutono ancora. Ritengo che in tale solco si possa inserire il contributo di pensiero di Valditara, che propone le proprie teorie utilizzando le 'lenti' del

---

<sup>2</sup> C. CORBO, *Constitutio Antoniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli, 2018; A. IMRIE, *The Antonine Constitution. Ad Edict for the Caracallan Empire*, Leiden, 2018

<sup>3</sup> Sul tema, tra i molti, v.: *Sovereignty in Fragments: the Past, Present and Future of a Contested Concept*, edited by H. Kalmo and Q. Skinner, Cambridge, 2014.

romanista, né potrebbe essere diversamente. Il libro, corredato da numerosi spunti storici ed anche contemporanei che qui è impossibile sunteggiare, evidenzia la portata del pensiero intellettuale dell’A., che con tale volume sembra mostrare una sorta di manifesto del sovranismo stesso (p. 133 e 146)<sup>4</sup>. Il pensiero ‘valditariano’ (mi sia consentita l’aggettivazione del cognome) si snoda attraverso vari passaggi e punti, che forse si possono riassumere, in estrema sintesi, come segue. Si parte dalla crisi della democrazia<sup>5</sup> e con essa quella della sovranità popolare, per giungere a far comprendere che il sovranismo non è negazione della democrazia, bensì una valvola di sicurezza per la stessa (questa mi appare essere la tesi centrale del libro). Aggiungo – come mia riflessione personale – che in una età che è stata definita come ‘era dell’accesso’<sup>6</sup> si avrebbe la voglia di attuare una ‘democrazia diretta’ dimenticando che questa fu già sperimentata: la *Démocratie d’Assemblée* della Rivoluzione Francese<sup>7</sup>, portò al periodo così detto del ‘terrore’. Valditara propone dunque una rinascita della democrazia e con essa della

---

<sup>4</sup> Ecco i titoli dei singoli paragrafi: *La crisi delle tradizionali divisioni politiche; Tra globalismo e sovranismo; Alle origini del sovranismo; Due nemici della sovranità popolare; La battaglia sovranista; Una questione di metodo; L’identità fondamento della sovranità* (sotto-paragrafi: *Il diritto alla vita; Il diritto alla libertà; Il diritto alla sicurezza; Il diritto alla proprietà*); *L’autorità strumento della sovranità; La democrazia; Conclusioni*. Per la cronaca il libro si apre con una *Prefazione* di TH.D. WILLIAMS e con una *Postfazione* di M. FOÀ.

<sup>5</sup> R. DAHL, *Sulla democrazia*, Roma-Bari, 2002; R. DAHRENDORF, *Dopo la democrazia. Intervista a cura di A. Polito*, Roma-Bari, 2003; P. GINSBORG, *La democrazia che non c’è*, Torino, 2006; D. HELD, *Modelli di democrazia*, Bologna, 1997; S.P. HUNTINGTON, *La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo*, Bologna, 1995; G. SARTORI, *Democrazia cosa è*, Milano, 2000; H. KELSEN, *Democrazia*, Bologna, 2001.

<sup>6</sup> J. RIFKIN, *L’era dell’accesso, la rivoluzione della ‘New Economy’*, Milano, 2001.

<sup>7</sup> S. ORTINO, *Diritto costituzionale comparato*, Bologna, 1994, 295 ss.

sovranità popolare parlamentare, cioè una riaffermazione dell'autorevolezza del parlamento (altro tema sul quale si discute da secoli e che ultimamente sembrerebbe essere messo in discussione). Tale *Renaissance* – secondo Valditara – è definita e definibile come ‘sovranoismo’. Il ‘sovranoismo’ vagheggiato dall’A. non è perciò antitetico alla globalizzazione, bensì al ‘globalismo’ (distinguo per altro fondamentale). Infatti se la globalizzazione è tutto sommato un processo commerciale – che andrebbe comunque governato e non già lasciato a sé stesso – il globalismo è invece una sorta di pensiero ‘unico’ (o quasi, poiché molte persone insieme a Valditara si oppongono ad esso), che genera una sorta di confusione globale, poiché vagheggia uno pseudo-cosmopolitismo<sup>8</sup>. In tale ottica l’A. esprime che il diritto all’identità sia un diritto naturale e perciò inviolabile; tale diritto naturale si esplica nel diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza ed alla proprietà. Nella concezione valditarana, ‘identità’ non significa esaltazione della ‘razza’ o dello sciovinismo nazionalista, bensì attenzione verso le radici e quindi valorizzazione della cultura del luogo e con essa la riscoperta della memoria storica. Roma, Atene, Costantinopoli, Gerusalemme non sono solo città, bensì sono state espressioni di culture, di linguaggi, di idee e filosofie che hanno forgiato la civiltà occidentale. Secondo l’ottica dell’A., il sovranoismo non vuole prevaricare popoli e culture, bensì esaltare, preservare, trasmettere alle generazioni future la memoria storica. Ecco che per l’A. il sovranoismo non rappresenta

---

<sup>8</sup> Il cosmopolitismo, ideale settecentesco – da alcuni giudicato come utopico mentre da altri realizzabile – è spesso invocato come fonte di molti mali. In realtà se si affronta lo studio del cosmopolitismo, si comprende come questo sia un ideale elevato che non ha poi nulla a che fare con la mistificazione del globalismo, che invece cerca di utilizzare questo concetto per creare una sorta di *Mainstream* culturale e politico al ribasso. Cfr. D. CECCARELLI MOROLLI, *Appunti di geopolitica*, Roma, 2018, 279 ss.

un movimento di ‘chiusura’ ma di apertura, in quanto si fonda sui *mores*; da qui discende – secondo l’A. – l’idea che l’‘appartenenza’ significa non già quella di mero ‘sangue’, ma di cultura. Dunque, secondo il pensiero di Valditara, sovranismo e identità sarebbero le facce della stessa medaglia e quest’ultima non è affatto una ‘patologia’ da curare, bensì – sempre secondo l’A. – rappresenterebbe un antidoto alla crisi dell’odierna democrazia.

Se i primi due volumi sono adatti ad un pubblico vasto, il terzo ed ultimo, ritengo che possa essere indirizzato più verso gli studiosi di diritto romano e gli studenti delle facoltà giuridiche; ma non solo... stimo che la conoscenza della storia del diritto romano possa essere molto utile anche a quelli di scienze politiche e – perché no – a quelli di scienze delle comunicazioni. Questo terzo volume – *Civis Romanus Sum* – decisamente corposo, è incentrato sulla storia della cittadinanza nell’antica Roma, per periodi e per tappe. Impossibile qui sintetizzare i vari aspetti toccati dall’A. in ben ventitré capitoli; pertanto in nota fornisco l’indice al fine di dare al lettore contezza di ciò che poi andrà a leggere<sup>9</sup>. La *civitas augetescens*, menzionata anche nel *Digestum* (Pomp.

---

<sup>9</sup> *La leggenda sulle origini di Roma: una città mista; L’apertura della società romana; Istituti giuridici arcaici e forme di integrazione; L’annessione delle popolazioni sconfitte, una logica di potenza; Cittadinanza e merito: una visione utilitaristica della cittadinanza; La costituzione di Caracalla e la visione utilitaristica della cittadinanza; Cittadinanza e ‘utilitas publica’; Il divieto della doppia cittadinanza. Una questione di interesse pubblico; Il diritto romano e gli stranieri a Roma: una questione di ‘sovranità sul territorio’; La cittadinanza si può perdere; Cittadinanza, la svolta del IV sec. a.C.; I provvedimenti di espulsione degli immigrati; Romani non più padroni a casa propria e la politica di chiusura verso gli stranieri; Una cittadinanza per nascita e per manumissione: la svolta del I secolo a.C.; Cittadinanza: la politica restrittiva prosegue nel Principato; Difesa della ‘pubblica utilitas’ e contrasto delle invasioni; Concessione della cittadinanza e consenso popolare: una questione di ‘sovranità’; I territori sottomessi a Roma tra tutela dell’interesse nazionale e assimilazione; Una politica della natalità per governare l’impero; Roma nasce costruendo*

*l. s. ench. D. 1.2.2.7*)<sup>10</sup>, accompagna tutta la storia romana, facendone così una ‘logica di potenza’. La cittadinanza è vista da Valditara come un monumento di pragmaticità romana, ovvero all’insegna dell’utilitarismo. L’A. sembra insistere molto su questo elemento, confortato dalle fonti, che mostrano proprio tale attitudine. Merito e interesse vengono evidenziati così come leve per l’ottenimento della cittadinanza che a sua volta realizza una politica di potenza, cioè una proiezione geopolitica. L’A. non parla esplicitamente di geopolitica, ma leggendo i capitoli di tale volume, viene alla mente immediatamente l’impatto geopolitico che l’istituto della cittadinanza ha avuto in tutta la storia romana, qualora si consideri come la geopolitica sia una disciplina che contempra interessi e non già dogmi<sup>11</sup>.

Ho cercato di accennare a queste tre monografie di Valditara, quasi a mo’ di recensione, poiché ritengo che costituiscano una sorta di trilogia e che pertanto siano l’una intimamente connessa all’altra. Questo mi sembra il percorso che l’A. abbia seguito negli ultimi tre anni. Partendo dalla storia del diritto romano per poi affrontare un tema non solo giuridico ma intrinsecamente politico come il sovranismo per poi ‘riapprodare’ al ‘porto’ della romanistica. E forse il compito del romanista, per ricordare la splendida analisi fatta a suo tempo da Giuliano Crifò (1934-2011)<sup>12</sup>, dovrebbe essere anche quello non solo di studiare e ricercare, ma fornire ‘soluzioni’ alle *élite*. Valditara, con tali volumi, sembra proprio andare in tal senso.

---

*un muro. Alle origini dell’identità romana; Mos’, un diritto identitario; Memoria, radici, identità romana; L’importanza del principio identitario.*

<sup>10</sup> Sul tema fondamentale ritengo fondamentale: M.P. BACCARI, *Il concetto giuridico di ‘civitas augegens’: origine e continuità*, in *SDHI*, 61, 1995, 759 ss.

<sup>11</sup> D. CECCARELLI MOROLLI, *Appunti*, cit., 285.

<sup>12</sup> G. CRIFÒ, *Il compito del romanista*, in *RIDROM*, 2008, 114, ora leggibile anche alla pagina web: [www.ridrom.uclm.es](http://www.ridrom.uclm.es) [ultimo accesso marzo 2019].

2. *Una riflessione in margine, ovvero sull'eventuale esoterismo del diritto romano (arcaico)*

La lettura delle monografie sopra citate di Giuseppe Valditara, ha suscitato in me numerose riflessioni.

In particolare, all'interno del volume *Civis Romanus Sum*, l'interessante capitolo 20° intitolato «*Roma nasce costruendo un muro. Alle origini dell'identità romana*» (pp. 175-184) – a cui poi si aggancia il successivo, il 21°, denominato: «*Mos', un diritto identitario*» (pp. 185-192) – mi induce a meditare sul perché Roma sia sorta con un 'muro'. Al di là dei facili stereotipi, anticipo subito che intravedo degli elementi esoterici sia nella fondazione di Roma che nel primordiale diritto romano. Lungi da me il voler essere esaustivo su tale complesso tema, premetto che nel mondo esoterico si entra in punta di piedi, né potrebbe essere diversamente, poiché come diceva Orazio: «*nec scire fas est omnia*»<sup>13</sup>! Pertanto nelle poche righe che seguiranno mi limiterò volutamente, e senza pretesa di esaustività alcuna, ad alcune brevissime note.

Qualora si voglia riflettere sulla fondazione di Roma – ovvero il mito ad essa legato – si potrebbe comprendere come questo sia stato in sé un atto – o meglio una serie di atti – con forte valenza esoterica. Qualora si legga la leggenda della fondazione di Roma con gli occhi dello storico delle religioni ci si accorgerebbe che l'azione intrapresa da Romolo è costituita da un agire esoterico; mi sovviene Mircea Eliade (1907-1986) che ci ha ricordato la differenza tra sacro e profano (individuando nella 'ierofania' l'elemento che, anche storicamente, divide i due mondi)<sup>14</sup>. In tale ottica, violare la sacralità significa non

---

<sup>13</sup> Così Orazio nelle sue *Odi* 4.4.22: 'non è permesso sapere tutto'.

<sup>14</sup> M. ELIADE, *Il Sacro e il profano*, Torino, 2006.

riconoscersi nello spazio sacro e quindi, da un punto di vista giuridico ma anche esoterico, non riconoscere i principi fondanti di quello stesso spazio. Ecco, forse spiegato, l'omicidio di Remo; egli non già dissente da Romolo, bensì viola lo spazio sacro – il *pomerium*<sup>15</sup> – alterando così la *pax deorum*; dunque l'eliminazione di Remo potrebbe apparire addirittura come una uccisione rituale più che un fratricidio.

Recentemente Oliviero Diliberto ha rivisitato accuratamente il mito della fondazione di Roma leggendolo, con particolare profondità e maestria, utilizzando una chiave di rilettura eminentemente giuridica<sup>16</sup>. Secondo le fonti, ricordate da Diliberto, sussisterebbe una 'dicotomia' tra Romolo e Numa Pompilio, in base alla quale: «Il primo fonda la città con la forza militare, il secondo *iure, legibus ac moribus*. ... Dunque entrambi i re sono fondatori, ma ognuno a modo suo. Romolo incarna la potenza e la forza delle armi, Numa la legislazione e la saggezza»<sup>17</sup>. L'insigne romanista conclude che: «... il tema della fondazione (o ri-fondazione, anche nell'alternarsi di *fundare* e *condere*, a seconda degli autori e delle circostanze) *legibus*, che non necessariamente coincide con la reale formazione primigenia della città»<sup>18</sup>. La città ora già fondata, sarebbe pertanto 'ri-fondata' sulle leggi e «La dialettica, dunque diviene quella tra fondazione e distruzione, sempre attraverso le leggi. Diventerà una costante

---

<sup>15</sup> Tra i molti: P. CATALANO, voce *Pomerio*, in *Noviss. dig. it.*, 13, Torino, 1966, 268 ss.; A. BERGER, voce '*Pomerium*', in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953 (rist. 1991), 635.

<sup>16</sup> O. DILIBERTO, *La città e le leggi. Racconti di fondazione, legislazione arcaica e ideologia augustea*, in *Legge Eguaglianza Diritto. I casi di fronte alle regole nell'esperienza antica (Atti del convegno, Bologna-Ravenna, 9-11 maggio 2013)*, a cura di G. Luchetti, Roma, 2018, 95 ss.

<sup>17</sup> O. DILIBERTO, *La città*, cit., 107.

<sup>18</sup> O. DILIBERTO, *La città*, cit., 110.

negli autori tardo classici ed in particolare – come ovvio – nel contrasto tra paganesimo e Cristianesimo»<sup>19</sup>. Orbene se a tale giusta e corretta analisi si aggiunge che Romolo – come fondatore materiale – abbia provveduto a dare l'*incipit* (si ricordi il conteggio degli avvoltoi e dunque l'elemento del vaticino) – allora si può intuire come alla fondazione stessa vi sia stata associata una forma esoterica, cioè una sorta di 'squadratura' dello spazio.

Sul tema, molte sono le fonti; tutte per altro notissime: Livio, Plutarco, Cicerone, Dionigi di Alicarnasso, Valerio Flacco e Varrone. Tra queste, per amor di brevità, scelgo un brano di Tito Livio che asserisce quanto segue:

*Quoniam gemini essent nec aetatis verecundia discrimen facere posset, ut di quorum tutelae ea loca essent auguriis legerent qui nomen novae urbi daret, qui conditam imperio regeret, Palatium Romulus, Remus Aventinum ad inaugurandum templa capiunt. Priori Remo augurium venisse fertur, sex voltuces; iamque nuntiato augurio cum duplex numerus Romulo se ostendisset, utrumque regem sua multitudo consalutaverat: tempore illi praecepto, at hi numero avium regnum trahabant. Inde cum altercatione congressi certamine irarum ad caedem vertuntur; ibi in turba ictus Remus cecidit. Volgatior fama est ludibrio fratris Remum novos transiluisse muros; inde ab irato Romulo, cum verbis quoque increpitans adiecisset, 'Sic deinde, quicumque alius transiliet moenia mea,' interfectum. Ita solus potitus imperio Romulus; condita urbs conditoris nomine appellata. Ita solus potitus imperio Romulus; condita urbs conditoris nomine appellata. Palatium primum, in quo ipse erat educatus, muniit. Sacra dis aliis Albano ritu, Graeco Herculi, ut ab Evandro instituta erant, facit<sup>20</sup>.*

---

<sup>19</sup> O. DILIBERTO, *La città*, cit., 122.

<sup>20</sup> Liv. 1.6-7: 6. Siccome erano gemelli e il rispetto per la primogenitura non poteva funzionare come criterio elettivo, toccava agli Dei che proteggevano quei luoghi indicare, attraverso gli auspici, chi avessero scelto per dare il nome alla nuova città e chi vi dovesse regnare dopo la fondazione. Così, per

Ritengo che l'azione di Romolo possa apparire da tale fonte prettamente esoterica; Roma sarebbe così nata – come del resto tutte le città – da un atto rituale noto probabilmente solo a lui stesso o tutt'al più ad una ristretta cerchia di persone ad egli vicine. L'eco delle gesta di Romolo proseguirà per tutta la storia romana; tant'è che il *pomerium* resterà spazio sacro per eccellenza e il varcare le mura comportava *sacrilegium*, fino nell'età imperiale.

Il racconto della fondazione di Roma tramandatoci da Plutarco appare più complesso e più 'ricco' di quello di Livio; tuttavia – a mio avviso – il brano liviano è decisamente più nitido di quello di Plutarco che sembra partire direttamente dalla fondazione di Roma<sup>21</sup>, mostrandosi più intenzionato a raffigurare

---

interpretare i segni augurali, Romolo scelse il Palatino e Remo l'Aventino. 7. Il primo presagio, sei avvoltoi, si dice toccò a Remo. Dal momento che a Romolo ne erano apparsi il doppio quando ormai il presagio era stato annunciato, i rispettivi gruppi avevano proclamato re l'uno e l'altro contemporaneamente. Gli uni sostenevano di aver diritto al potere in base alla priorità nel tempo, gli altri in base al numero degli uccelli visti. Ne nacque una discussione e dal rabbioso scontro a parole si passò al sangue: Remo, colpito nella mischia, cadde a terra. Più nota la versione secondo la quale Remo, per prendere in giro il fratello, avrebbe scavalcato le mura appena erette e quindi Romolo, al colmo dell'ira, l'avrebbe ammazzato aggiungendo queste parole di sfida: «Così, d'ora in poi, possa morire chiunque osi scavalcare le mie mura». In questo modo Romolo si impossessò da solo del potere e la città appena fondata prese il nome del suo fondatore. In primo luogo fortifica il Palatino, sul quale lui stesso era stato allevato. Offre sacrifici in onore degli altri Dei secondo il rito albanico, e secondo quello greco in onore di Ercole, così com'erano stati istituiti da Evandro (<http://www.progettovidio.it/dettagli1.asp?id=2792&opera=Ab%20urbe%20condita&libro=Libro%20I>).

<sup>21</sup> Così scrive Plutarco nelle sue *Vite Parallele* 13.1-4: 1. Fondata la città, per prima cosa Romolo divise in formazioni militari tutta la popolazione in età atta a portare le armi. Ogni reparto era costituito da 3.000 fanti e 300 cavalieri, e fu chiamato 'legione' per il fatto che erano truppe da

Romolo come fondatore (ovvero personaggio mitico fondatore) delle istituzioni romane più che sul concentrarsi su come egli abbia materialmente fondato la *civitas*. Plutarco sembra offrire, un seppur fugace, accenno all'opera rituale di Romolo:

ὁ δὲ Ῥωμύλος ἐν τῇ Ῥεμωρία θάψας τὸν Ῥέμον ὁμοῦ καὶ τοὺς τροφεῖς, ὥριζε τὴν πόλιν, ἐκ Τυρρηνίας μεταπεμφάμενος ἄνδρας ἱεροῖς τισι θεσμοῖς καὶ γράμμασιν ὑψηγομένους ἕκαστα καὶ διδάσκοντας ὥσπερ ἐν τελετῇ. Βόθρος γὰρ ὠρύγη περὶ τὸ νῦν Κομίτιον, κυκλοτερῆς, ἀπαρχαί τε πάντων, ὅσοις νόμῳ μὲν ὡς καλοῖς ἐχρῶντο, φύσει δ' ὡς ἀναγκαιῶς, ἀπετέθησαν ἐνταῦθα. Καὶ τέλος ἐξ ἧς ἀφῆκε γῆς ἕκαστος ὀλίγην κομίζων μοῖραν ἔβαλλον εἰς ταῦτα καὶ συνεμείγνυον. Καλοῦσι δὲ τὸν βόθρον τοῦτον ᾧ καὶ τὸν ὄλυμπον ὀνόματι μούνδον. Εἶθ' ὥσπερ κύκλον κέντρον περιέγραψαν τὴν πόλιν. Ὁ δ' οἰκιστὴς ἐμβαλὼν ἀρότρον χαλκῆν ὕνιν, ὑποζεύξας δὲ βοῦν ἄρρενα καὶ θήλειαν, αὐτὸς μὲν ἐπάγει περιελαύνων αὐλάκα βαθεῖαν τοῖς τέρμασι, τῶν δ' ἐπομένων ἔργον ἐστίν, ἅς ἀνίστησι βῶλους τὸ ἄροτρον, καταστρέφειν εἴσω καὶ μηδεμίαν ἔξω περιορᾶν ἐκτρεπομένην. Τῇ μὲν οὖν γραμμῇ τὸ

---

combattimento 'scelte' fra tutta la popolazione. 2. Poi con tutti gli altri formò il 'popolo' e *populus* fu chiamata la moltitudine. Cento dei migliori cittadini egli nominò consiglieri e li chiamò 'patrizi', mentre il loro insieme chiamò 'senato'. 3. La parola 'senato' propriamente significa 'Consiglio di Anziani'. Che i senatori fossero chiamati 'patrizi', alcuni dicono perché essi erano padri di figli legittimi; altri piuttosto perché essi erano in grado di poter dichiarare chi fosse il proprio padre, ciò che non era possibile a molti dei primi accorsi a formare la città, altri infine dicono dal 'patrocinio' da loro esercitato. 4. Così infatti chiamavano e chiamano tuttora la protezione degli inferiori, credendo che un certo Patrono, uno di quelli che erano con Evandro, proteggesse e aiutasse coloro che erano nel bisogno, e che dal suo nome avesse lasciato a chi esercitava questa attività siffatto titolo (trad. it. a cura di A. Traglia, Torino, 2005, 173).

τείχος ἀφορίζονσι, καὶ καλεῖται κατὰ συγκοπήν πωμήριον, οἷον ὄπισθεν τείχους ἢ μετὰ τείχος· ὅπου δὲ πύλην ἐμβαλεῖν διανοοῦνται, τὴν ὕνιν ἐξελόντες καὶ τὸ ἄροτρον ὑπερθέντες διάλειμμα ποιοῦσιν. Ὅθεν ἅπαν τὸ τεῖχος ἱερὸν πλὴν τῶν πυλῶν νομίζουσι· τὰς δὲ πύλας ἱερὰς νομίζοντας οὐκ ἦν ἄνευ δεισδαιμονίας τὰ μὲνδέχεσθαι, τὰ δ' ἀποπέμπειν τῶν ἀναγκαίων καὶ μὴ καθαρῶν <sup>22</sup>.

Se gli storici del diritto si sono sempre concentrati sulle fonti secondo la loro angolatura, ritengo che sia merito dell'insigne storico dell'architettura Joseph Rykwert ad aver

---

<sup>22</sup> *Vite Parallele* 9: Romolo, seppellito suo fratello nella Remonia [la rupe scelta da Remo per il rito augurale], assieme a quelli che li avevano allevati [Faustolo e Acca Larenzia], fondò la città; a tale scopo aveva fatto venire dalla Tirrenia [il paese degli etruschi] degli esperti che gli spiegassero la corretta procedura da eseguire. ... Romolo dunque per prima cosa scavò una fossa circolare nella zona su cui ora sorge il Comizio, e in essa depose le primizie di tutto ciò che era utile secondo consuetudine e necessario secondo natura. Quindi ciascuno vi gettò dentro un po' di terra del proprio paese natale, e mescolarono assieme il tutto. Questa fossa è indicata con il nome di *mundus*, lo stesso con cui designano il cielo. Poi finalmente venne tracciato il perimetro delle mura, considerando la fossa come centro della futura città. Il fondatore fissò all'aratro un vomere di bronzo, vi aggiunse un bue e una vacca, quindi li guidò lui stesso, tracciando un profondo solco lungo il perimetro stabilito; quanti lo seguivano avevano poi il compito di rivoltare all'interno le zolle sollevate dall'aratro, badando che neanche una rimanesse all'esterno del solco. Così tracciarono il perimetro delle mura, chiamato con forma sincopata *pomerium*, vale a dire 'dietro, o dopo, le mura' [*post murum*]; là dove intendevano collocare una porta, estraevano dalla terra il vomere e sollevavano l'aratro in modo da lasciare un intervallo nel solco. Considerano pertanto sacro e inviolabile l'intero perimetro delle mura, eccezion fatta per le porte; considerando sacre e inviolabili anche le porte, infatti, non sarebbe stato possibile far entrare o uscire le cose necessarie, ma impure, senza commettere sacrilegio.

meglio iniziato ad osservare le valenze esoteriche circa la fondazione della città. Egli, in un suo celebre libro (pubblicato ora anche in italiano)<sup>23</sup>, ha dedicato un interessante capitolo intitolato: ‘Città e Rito. Roma e Romolo’. Il volume di Rykwert – corredato da molte fonti – fa riflettere su come si procedesse alla fondazione una città nei tempi antichi. Egli asserisce che: «I riti di fondazione di una città forniscono una chiave per comprendere la storia: non a caso i Romani facevano cominciare la propria *ab urbe condita*»<sup>24</sup>. Così Rykwert, partendo dalle fonti sulla fondazione di Roma, sostiene apertamente che queste indichino che vi sia stato un vero e proprio rituale di fondazione che si evincerebbe dai seppur fugaci cenni offerti delle fonti stesse. Plutarco, nelle sue *Quaestiones Romanae* (Αἰτίαι Ῥωμαϊκαί)<sup>25</sup>, ci informa che Remo fu ucciso perché presumeva di scavalcare uno spazio sacro e inviolabile. Quindi Remo fu ucciso poiché reo di *sacrilegium*.

διὰ τί πᾶν τεῖχος ἀβέβηλον καὶ ἱερὸν νομίζουσι, τὰς δὲ πύλας οὐ νομίζουσιν;

ἢ καθάπερ ἔγραψε Βάρρων τὸ μὲν τεῖχος ἱερὸν δεῖ νομίζειν, ὅπως ὑπὲρ αὐτοῦ μάχωνται προθύμως καὶ ἀποθνήσκωσιν; οὕτω γὰρ δοκεῖ καὶ Ῥωμύλος ἀποκτεῖναι τὸν ἀδελφὸν ὡς ἄβατον καὶ

---

<sup>23</sup> J. RYKWERT, *L'idea di città, antropologia della forma urbana nel mondo antico*, trad. it., Milano, 2002.

<sup>24</sup> J. RYKWERT, *L'idea*, cit., 16.

<sup>25</sup> F. MORA, *Nuclei d'interesse e strategie interpretative nelle 'Quaestiones Romanae' di Plutarco*, in *Gerión* 25/1, 2007, 329 ss.; mentre per un parallelismo tra i passi di quest'ultime con le *Vite Parallele* di Plutarco, utile è: S. VERDEGEM, *Plutarch's 'Quaestiones Romanae' and his Lives of Early Romans*, in *The Unity of Plutarch's Work. 'Moralia' Themes in the 'Lives', Features of the 'Lives' in the 'Moralia'*, edited by A.G. Nikolaidis, Berlin–New York, 2008, 171 ss., *praesertim* 182.

ἱερὸν τόπον ἐπιχειροῦντα διαπηδῶν καὶ ποιεῖν ὑπερβᾶτον καὶ βέβηλον ...<sup>26</sup>.

Quasi ‘a riprova’, giova rifarsi all’insigne archeologo classico Andrea Carandini che ha dedicato una interessantissima monografia proprio sulla fondazione di Roma<sup>27</sup>. Di tale opera, riporto due brani che ritengo particolarmente significativi: «... Comunque andarono le cose, ottenuta l’ ‘inaugurazione’ o benedizione da parte di Giove, Romolo diede inizio alla sua impresa»<sup>28</sup> – quindi prosegue Carandini – «Conquistato il Palatino, Romolo si rese conto di non possedere la sapienza augurale sufficiente all’impresa; i rituali dei Latini, semplici e primitivi, non potevano bastare per la fondazione di una città. E così si rivolse agli Etruschi, che già possedevano città di fondazione sulla riva destra del Tevere. Fece venire da Veio, una delle più grandi e ricche città dell’Etruria meridionale, alcuni sacerdoti coi libri rituali, una sorta di manuale costituzionale di allora, e apprese come fondare una *urbs*, cioè una città, che poteva dirsi tale se incentrata su mura sante, cioè inviolabili, su articolazioni civiche come curie e tribù e su un esercito direttamente espresso dalla comunità. Era il 21 aprile. Era il natale di Roma»<sup>29</sup>. I *Libri Rituales* etruschi purtroppo sono andati perduti, anche se della loro esistenza ce ne confermano alcune

---

<sup>26</sup> Plut. *quast. rom.* 27: Ritengono inviolabili e sacre tutte le mura della città ma non le porte, perché? Forse perché, come scrisse Varrone, bisogna ritenere sacro il muro affinché per esso combattano con impegno e muoiano. Infatti, a quanto sembra, Romolo uccise il fratello perché cercava di attraversare un luogo invalicabile e sacro e renderlo valicabile e inviolabile.

<sup>27</sup> A. CARANDINI, *La fondazione di Roma raccontata da Andrea Carandini*, Roma-Bari, 2011.

<sup>28</sup> A. CARANDINI, *La fondazione*, cit., 34.

<sup>29</sup> A. CARANDINI, *La fondazione*, cit., 35.

fonti, tra cui Cicerone<sup>30</sup>. L'esistenza di tali libri farebbero presagire – unitamente ai brani delle fonti che possediamo e che qui non è possibile ripercorrere tutte per ovvie ragioni di brevità – che Romolo probabilmente sarebbe stato 'iniziato' alle conoscenze etrusche proprio riguardo a ciò<sup>31</sup> e Cicerone lo definisce come *optimus augur*<sup>32</sup>. Rykwert ricorda inoltre che se oggi la scelta di un sito per una fondazione civica si basa soprattutto su elementi commerciali e quindi geopolitici, nel mondo antico non era affatto così. Ossia nell'antichità i siti venivano scelti in base all'orientamento 'divino', ma allo stesso tempo solo chi era ritenuto in grado di comprenderlo poteva attuarlo<sup>33</sup>. In quest'ottica, secondo Rykwert, Romolo – questo sarebbe il punto focale – sarebbe stato un iniziato perché 'chiese' agli Dèi. Nel racconto mitologico sembra così conservare tracce di tutti gli elementi di ciò (*inauguratio, cortumio, contemplatio*, ecc.). Parimenti Rykwert, riportando un brano dello storico francese Numa Denis Fustel de Coulanges (1830-1889), ricorda che Romolo «... essendo un latino, a contatto con gli Etruschi e iniziato alla scienza augurale, chiese agli dèi la loro volontà mediante il volo degli uccelli ...»<sup>34</sup>. Dunque tre storici – Carandini, Rykwert e

---

<sup>30</sup> Cic. *div.* 1.72. Cfr. S. W. RASMUSSEN, *Public Portents in Republican Rome*, Roma, 2003, 125.

<sup>31</sup> I *libri rituales* sono definiti da Sesto Pomponio Festo (II sec. d.C.) nella sua opera *De verborum significatione*, come i 'libri etruschi riguardanti la fondazione delle città' (Fest. Thewrewk p. 397: *Rituales nominantur Etruscorum libri, in quibus scriptum est, quo ritu urbes condantur...*).

<sup>32</sup> Cic. *div.* 1.2.

<sup>33</sup> J. RYKWERT, *L'idea*, cit., 36. L'opera di Numa Denis Fustel de Coulanges è: *La cité antique*, edito a Parigi nel 1864 e poi più volte ristampato. Anche Elvira Quadrato sembra prendere le mosse da de Coulanges nel suo studio: E. QUADRATO, 'Urbem condere': la città 'nuova' tra 'fas' e 'ius', in *Religione e Diritto Romano. La cogenza del rito*, a cura di S. Randazzo, Tricase (Le), 2014, 357 ss.

<sup>34</sup> J. RYKWERT, *L'idea*, cit., 36.

Fustel de Coulanges – sembrano concordare su di un fatto: Romolo fu in qualche modo un iniziato ai ‘misteri’ etruschi. Infatti Carandini sottolinea, non a caso, che per la città ora fondata «secondo gli storici antichi c’era un nome iniziatico, *Amor*, un nome sacro, *Flora*, e un nome politico *Roma Quadrata*»<sup>35</sup>. Romolo avrebbe compiuto un atto esoterico preciso: quello di tracciare, in qualità non già di semplice uomo, bensì di augure, quindi di iniziato, il solco primigenio e il perimetro sacro: il *pomerium* (cioè post mura, *post-maerium*, che si sarebbero poi edificate)<sup>36</sup>. Inoltre vi è anche un episodio significativo, ma per noi contemporanei inquietante e raccapricciante insieme, allorquando si edificarono le mura: Remo è già deceduto e «in corrispondenza della porta Mugonia fu compiuto infine un estremo rituale di fondazione, sempre volto ad evocare la benedizione divina su queste costruzioni umane. Una bambina fu sacrificata e il suo corredo – una coppa, una tazza e un sonaglio – fu deposto in una fossa e sepolto insieme alle ossa sotto la soglia della porta»<sup>37</sup>. Questo ‘deposito di fondazione’ è stato ritrovato – a quanto si apprende dallo stesso Carandini – dagli archeologi stessi ed è datato tra il 775 e il 750 a. C. Dunque Carandini conclude asserendo, senza mezzi termini, che: «Ecco perché la leggenda sulla prima impresa del fondatore non mi sembra affatto

---

<sup>35</sup> A. CARANDINI, *La fondazione*, cit., 39. La cosa ci è testimoniata anche dall’opera *De mensibus* (4.73) dello scrittore bizantino d’età giustiniana Giovanni Lydus (490–557). Sul tema del nome segreto di Roma, cfr. G. CASALINO, *Il nome segreto di Roma. Metafisica della Romanità*, Roma, 2003, 109–150. Plutarco riferisce che il tribuno Valerio Sorano fece una brutta fine per averne rivelato il nome (segreto di Roma): ἱστοροῦντες Οὐαλέριον Σωρανὸν ἀπολέσθαι κακῶς διὰ τὸ ἐξείπειν (*quæst. Rom.* 61).

<sup>36</sup> A. CARANDINI, *La fondazione*, cit., 38.

<sup>37</sup> A. CARANDINI, *La fondazione*, cit., 42.

una favola»<sup>38</sup>. Certamente apprendere di un avvenuto sacrificio umano, per di più di una bambina, oggi ci sconcerta non poco e potrebbe alludere a ciò che si denomina, *sic et simpliciter*, come pratiche ‘nere’. Ad ogni modo Roma fu fondata e Romolo non fu solo il primo *rex* ma molto di più: egli agì da iniziato utilizzando la scienza esoterica etrusca. La storia degli Etruschi, come noto, finirà col fondersi con quella dei Romani<sup>39</sup> e certamente al di là dell’orribile sacrificio infantile iniziale, gli Etruschi trasferiranno ai Romani tutto il loro sapere tecnologico – diremmo oggi il loro *Hi-Tech* – e non solo, anche se di quello iniziatico oggi sappiamo ben poco.

In base a quanto ora sopra ho cercato di accennare, sorge una domanda: il diritto romano arcaico potrebbe essere stato un diritto inizialmente ‘esoterico’ poiché si basava su conoscenze iniziatiche che i Pontefici si tramandavano in forma di conoscenza specifica – i *mores* – e parimenti perché la città stessa era stata ‘sacralizzata’ dall’azione dell’iniziato Romolo?

Tutti i manuali di diritto romano, trattando il profilo evolutivo storico, principiano con l’asserire che i primi *cives* «osservano una fitta rete di precetti in cui si può scorgere il nucleo originario del *ius*, inscindibilmente legato alla sfera magico-sacrale del *fas*»<sup>40</sup>. Ed in effetti il *fas*, derivante da *fari* (‘parlare’ o meglio ‘rivelare’), possiede una valenza religiosa in contrapposizione al *ius*. Eppure comprendere ancora oggi il vero distinguo tra *fas* e *ius*, ossia ciò che realmente caratterizzava il *fas*

---

<sup>38</sup> A. CARANDINI, *La fondazione*, cit., 43.

<sup>39</sup> Nel 396 a.C. i Romani conquistano Veio; nel 294 a.C., Roselle, seconda città etrusca, cade in mano dei Romani e di seguito tutte le città dell’Etruria meridionale persero la loro indipendenza. Infine *Lex Iulia* dell’89 a.C. pose fine all’indipendenza amministrativa dei centri etruschi.

<sup>40</sup> Così ad esempio: A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO, *Diritto Privato Romano*<sup>2</sup>, Torino, 2017, 6.

in contrapposizione al *ius*, sembra non essere nitido al cento per cento o meglio lo si può forse solo intuire, anche grazie alla filologia (si pensi agli aggettivi ‘fausto’ e ‘nefasto’ nell’italiano ancora in uso). Così molti ‘liquidano’ la problematica, trovandone causa di giustificazione della stessa, asserendo che il *fas* era sostanzialmente la legge morale e divina, dunque non creata dall’uomo, bensì proveniente dal sacro<sup>41</sup>. In quest’ottica *fas* è ciò che è lecito, cioè ‘autorizzato’ dagli dèi, mentre *nefas* è ciò che è religiosamente illecito, quindi proibito. Così mentre *ius* (*iuris*) è declinabile, *fas* è, guarda caso, indeclinabile. In una lingua flessiva, come il latino (così come la nostra odierna), ciò che è indeclinabile diviene chiaramente immutabile anche sul piano concettuale<sup>42</sup>.

Riguardo al *fas*, tra le fonti atecniche<sup>43</sup>, cioè non strettamente giuridiche, possiamo annoverare le lettere di Cicerone, nelle quali egli usa la perifrasi *ius ac fas omnia delere*<sup>44</sup> (cioè ‘sovertire ogni ragione e legge’), quasi facendoci intuire il *fas* come un *quid sacri* che viene intaccato dai suoi avversari politici. Nella sua *Oratio pro Milone*, egli va oltre, asserendo: «... *et eum nihil delectaret quod aut per naturam fas esset aut per leges liceret*»<sup>45</sup>. Ma forse è proprio Cicerone che dà un giudizio implicito sul *fas*, asserendo: «*quicquid non licet, nefas putare debemus*», cioè qualunque cosa non sia lecita, dobbiamo ritenerla nefasta, cioè illecita.

---

<sup>41</sup> Cfr. A. BERGER, voce *Fas*, in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, cit., 468.

<sup>42</sup> Sul problema del *fas*, tra i molti: F. CHINI, *Idee vecchie e nuove intorno ai concetti di ‘ius’ e ‘fas’*, in *Religione*, cit., 115 ss.

<sup>43</sup> Tra i molti: A. ROMANO, *Guida elementare all’esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli, 2001, 26 ss.; A. GUARINO, *Giusromanistica elementare*<sup>2</sup>, Napoli, 2002, 208 ss.

<sup>44</sup> Cic. *ep.* 21.3.

<sup>45</sup> Cic. *pro Mil.* 16.43: ‘sì da non essergli gradito, se non ciò che fosse consentito per le leggi della natura o permesso dalle norme giuridiche’.

Virgilio, nell'*Eneide*, scrive: «*fas obstat*»<sup>46</sup>, cioè la 'legge divina ostacola'. Questi sono solo alcuni esempi, senza per altro alcuna pretesa d'esaustività. I glottologi hanno evidenziato che la radice *fa-s* è in realtà un *unicum* della lingua latina, anche se vi sono dei probabili legami con il greco *phatis* ed alcuni avanzano l'ipotesi che la parola *fas* provenga così dall'etrusco<sup>47</sup>; la cosa non stupirebbe più di tanto se si pensa, ad esempio, che anche il lemma *persona* deriverebbe dall'etrusco *phersu*<sup>48</sup>. Dunque il *fas* è qualcosa di intangibile ma allo stesso tempo eternamente presente, anche quando Roma successivamente si 'laicizza'. È trascorso più di mezzo secolo da quanto Antonio Guarino (1914-2014) scriveva un bellissimo libro sull'esegesi del diritto romano, ma le sue pagine appaiono ancora molto attuali. Egli sottolinea che «Non solamente, perciò, si ritenne *nefas* trasgredire i dettami del *ius Quiritium* nei casi singoli, ma si ritenne inoltre, che costituisse grave strappo alla religione nazionale avventurarsi a modificarlo ovvero ad abrogarlo mediante *lege*»<sup>49</sup>.

Circa dieci secoli dopo la fondazione di Roma, nel *Digestum* di Giustiniano, troviamo la definizione di giurisprudenza come segue: «*divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque inisusti scientia*»<sup>50</sup>. La definizione è funzionale anche per l'Impero ormai completamente cristianizzato, poiché l'elemento 'divino' è rimasto, anzi il paganesimo è stato sostituito dal cristianesimo e così la definizione di *ius* nel *Digestum* (che ripresa da Celso) resta

---

<sup>46</sup> *Eneide* 4.438.

<sup>47</sup> Su '*fas*' e '*fatum*': G. ROMANIELLO, *Dalla tenebra alla luce semantica. Nei segreti della glottologia*, Roma 2002, 77 ss.

<sup>48</sup> E. MONTANARI, '*Phersu*' e '*persona*', in *Studi e materiali di storia delle religioni*, 63, 1997, 5 ss.

<sup>49</sup> A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli, 1968, 48.

<sup>50</sup> Ulp. 2 *reg.* D. 1.1.10.2: 'la giurisprudenza è la conoscenza delle cose divine ed umane, la scienza di ciò che è giusto ed ingiusto'.

valida: *ius est ars boni et æqui*. Se poi prendiamo la definizione di Modestino di matrimonio, di nuovo l'elemento 'divino' compare: «*Nuptiæ sunt coniunctio maris et feminae, consortium totius vitæ, divini et humani iuris communicatio*»<sup>51</sup> e tale definizione sembra adattarsi benissimo anche ai *sacri canones*, fino a giungere negli odierni codici di diritto canonico<sup>52</sup>. Inoltre resta traccia dell'elemento religioso<sup>53</sup> anche nella definizione che Pomponio dà nel suo *Enchiridion*, ripreso poi nel *Digestum*, come segue: «*Ita in civitate nostra aut iure, id est 'ius legitimum, quod' lege constituitur, aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit*»<sup>54</sup>. Ed è noto qui l'apporto della giurisprudenza pontificale<sup>55</sup>. L'*interpretatio* offerta dai colleghi sacerdotali, *in primis* quello dei Pontefici<sup>56</sup>, è dotata di *auctoritas*. Riguardo questa, Tito Livio testimonia che: «*civile ius, repositum in penetrabilis pontificum*»<sup>57</sup>. Interessante ricordare che i *pontifices* erano 'sovrintendenti' ai ponti, dunque in esso vi è un significato anche rilevante sul piano

---

<sup>51</sup> Mod. 1 *reg.* D. 23.2.1.

<sup>52</sup> Per es. il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (18 ottobre 1990) al can. 776: «*matrimoniale fœdus a Creatore conditum eius legibus instructum, quo vir et mulier irrevocabili consensu personali totius vitæ consortium inter se constituunt ...*».

<sup>53</sup> Cfr. P. CATALANO, *La religione romana 'internamente': il punto di vista giuridico*, in *Studi e materiali di Storia delle Religioni*, 62, 1996, 143 ss.

<sup>54</sup> Pomp. *l. s. ench.* D. 1.2.2.12: 'pertanto nella nostra città, o si statuisce col diritto legittimo che è formato dalla legge oppure vi è il diritto civile propriamente detto che, senza manifestarsi in norme scritte, consiste nella sola interpretazione dei giuristi'.

<sup>55</sup> Cfr. L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*<sup>2</sup>, Torino, 2012.

<sup>56</sup> Sul tema complesso del diritto dei pontefici si segnala l'ottimo saggio di L. FRANCHINI, *Principi di 'Ius Pontificium'*, in *Religione*, cit., 263-304; parimenti dello stesso autore mi preme menzionare due rilevanti monografie: *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di P. Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli, 2008; ID., *Voti di guerra e regime pontificale della condizione*, Milano, 2006.

<sup>57</sup> Liv. 9.46.5: 'il diritto civile è riposto nei luoghi accessibili solo ai Pontefici'.

della ‘psicologia collettiva’ (ma su tale punto, volutamente, non mi addentro per ovvie ragioni di tempi e spazi).

Questo legame tra *religio* e *ius* viene ad evidenziarsi mediante l’attività del collegio dei Pontefici, ma anche di quella dei feziali<sup>58</sup> e perfino dei censori<sup>59</sup>. Ulpiano parlando della giurisprudenza, asserisce che questa è: «*divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*»<sup>60</sup> e il brano è ripreso dal *Digestum* stesso. Pertanto i Pontefici sono non solo interpreti bensì «‘creatori’ del diritto»<sup>61</sup> e lo saranno fino alla fine circa del IV sec. a.C.; i Pontefici sono interpreti sia del *fas* che del *ius*. Pertanto si ricorreva a loro poiché e sempre costoro redigevano la lista dei giorni *fasti* e di quelli *nefasti* nonché di quelli *comitiales*<sup>62</sup>. Loro obiettivo, come ben noto, era *respondere, cavere, agere*. E se l’evoluzione dei tempi intaccò l’aspetto del *respondere, cavere* ed *agere* restarono in monopolio degli stessi «non solo per la resistenza dei Pontefici a rendere di pubblica ragione i formulari da loro studiosamente preparati, ma anche per lo smisurato rispetto dei *cives* verso le formule pontificali, considerate come l’unico mezzo possibile per la realizzazione e la tutela dei propri diritti. L’evoluzione dei *mores maiorum* fu dominata completamente, sopra tutto nei primi tempi, dall’*interpretatio* dei *pontifices*, che attesero a conciliarli con i principi inderogabili del *fas* e, entro questi limiti, a piegarli alle mutevoli esigenze della vita sociale»<sup>63</sup>.

---

<sup>58</sup> G. TURELLI, ‘*Fetialis religio*’. *Una riflessione su religione e diritto nell’esperienza romana*, in *Religione*, cit., 449 ss.

<sup>59</sup> A. MANZO, ‘*Lustratio*’ e divieto del ‘*suffectus*’: due aspetti sacerdotali del censore?, in *TSDP*, 12, 2019, 1 ss.

<sup>60</sup> Ulp. 2 *reg. D.* 1.1.10.2.

<sup>61</sup> GUARINO, *L’esegesi*, cit., 104.

<sup>62</sup> GUARINO, *L’esegesi*, cit., 107.

<sup>63</sup> GUARINO, *L’esegesi*, cit., 108.

Dunque siamo in presenza di una conoscenza del tutto iniziatica (cfr. Tito Livio e Ulpiano, che parlano di ‘cose divine’); infatti solo i Pontefici potevano accedere ad essa, conoscerla, studiarla e quindi, in base a tali conoscenze, dire la loro (*respondere*) e soprattutto creare la redazione degli schemi cioè il *cavere*. La ‘riprova’ dell’esotericità del diritto arcaico risiederebbe anche nel fatto che i *responsa* dei Pontefici erano senza motivazione poiché appunto «... detentori di conoscenze agli altri precluse»<sup>64</sup> poiché *omnes ius in penetrabilibus pontificum repositum erat*.

Solo più tardi ebbe inizio un processo di ‘laicizzazione’<sup>65</sup> del diritto nel senso che questi perdono il loro potere interpretativo, fino a diventare un’*élite* di minore importanza. Il punto di ‘viraggio’ per molti sarebbe dato dalla legislazione decemvirale delle XII Tavole<sup>66</sup>. Così *agere, cavere e respondere*<sup>67</sup> saranno attività precipue dei giureconsulti; anzi la legislazione decemvirale segna l’inizio della ‘modernità’, anticipando, direi di secoli (*ut possint leges apertius percipi*), il concetto dell’accessibilità del diritto, auspicata dagli illuministi settecenteschi. Così nella Roma repubblicana la classe degli avvocati diventerà importantissima; basti pensare che nel periodo repubblicano tutte le principali personalità sono uomini esperti nella prassi forense (ad eccezione di Mario che

---

<sup>64</sup> L. VACCA, *La giurisprudenza*, cit., 3.

<sup>65</sup> L. FRANCHINI, *La nozione di laicità nella giurisprudenza romana*, in RDR, 10, 2010, 1 ss. [<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>].

<sup>66</sup> O. DILIBERTO, *La palinogenesi della Legge delle XII Tavole e le codificazioni ‘a dominio’*, in *Dallo Stirone al Tigri, dal Tevere all’Eufrate. Studi in onore di C. Saporetti*, a cura di P. Negri Scafa e S. Viaggio, Roma, 2009, 119 ss.; ID., *Bibliografia ragionata delle edizioni a stampa della Legge delle XII Tavole (secoli XVI-XX)*, Roma, 2001; ID., *Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole*, in *Index*, 18, 1990, 403 ss.; ID., *Contributo alla palinogenesi delle XII Tavole. Le ‘sequenze’ nei testi gelliani*, in *Index*, 20, 1992, 229 ss.; ID., *Materiali per la palinogenesi delle XII Tavole*, Cagliari, 1992.

<sup>67</sup> Cic. *de orat.* 2.48.

perviene al consolato per qualità militari eccezionali)<sup>68</sup>. L'eco di ciò è leggibile nel *Codex* di Giustiniano (C. 2.7.14)<sup>69</sup> che – riportante una costituzione dell'imperatore Leone del 469 – fornisce una definizione degli avvocati come utili al genere umano non meno dei soldati. Se si volesse, per un istante, fare un parallelismo con l'Illuminismo – cui all'esperienza giuridica romana guardava con estremo interesse ed attenzione – mi sovviene una frase di Montesquieu, che asseriva: «*nous avons des livres vivants qui sont les avocats: ils travaillent pour nous et se chargent de nos instruire*»<sup>70</sup>, quasi rifacendosi (almeno idealmente) al *Codex* giustiniano.

Orbene se vi è una marcata presenza del *sacer* rappresentabile dal *fas* è altrettanto vero che tutto l'ordinamento romano, sin dall'età arcaica, presenta una sua ritualità. Della ritualità dei *mores* non sappiamo molto, anzi molto poco. Tuttavia il diritto quiritario sembra, come ribadì a suo tempo Edoardo Volterra (1904-1984), apparire come 'originale' e del tutto

---

<sup>68</sup> U.E. PAOLI, *Vita Romana. Usi, costumi, istituzioni, tradizioni*, Milano, 1990, 169.

<sup>69</sup> C. 2.7.14: *Advocati, qui dirimunt ambigua fata causarum suaeque defensionis viribus in rebus saepe publicis ac privatis lapsa erigunt, fatigata reparant, non minus provident humano generi, quam si proeliis atque vulneribus patriam parentesque salvarent. Nec enim solos nostro imperio militare credimus illos, qui gladiis clupeiis et thoracibus nituntur, sed etiam advocatos: militant namque causarum patroni, qui gloriosa vocis confisi munimine laborantium spem vitam et posteris defendunt* (una trad.: Gli avvocati, che dirimono gli aspetti ambigui delle cause e nei processi pubblici e privati rialzano le sorti di chi è caduto e riaffermano i diritti, aiutano il genere umano, non meno di chi, affrontando battaglie e ferite, combatte per la salvezza della patria e dei genitori. Infatti noi pensiamo che per il nostro impero non militano solo coloro che sono armati di spade, scudi e corazze, ma anche gli avvocati; infatti militano come patroni delle cause e difendono confidando nella loro grandiosa eloquenza a chi è negli affanni di un processo, difendendo le speranze, la vita e i discendenti).

<sup>70</sup> MONTESQUIEU, *Lettres Persanes*, lettr. 68 (del 15 giugno 1714).

autonomo rispetto agli altri diritti precedenti<sup>71</sup>, come ad esempio quelli del Vicino Oriente Antico<sup>72</sup>. Come ha osservato Antonio Guarino il problema per i primi quattro secoli della storia romana è che le fonti documentali sono scarse nonché spesso «... ambigue e contraddittorie ...»<sup>73</sup> tali per cui «... esigono uno sforzo peculiare di interpretazione e di discussione critica»<sup>74</sup>. In estrema sintesi, ottimamente riassume proprio Valditara che asserisce: «se le mura definiscono e identificano la nascente comunità politica romana sotto il profilo materiale, e il *pomerium* racchiude i confini giuridico-sacrali dell'*urbs*, vi è un elemento che sostanzia l'ordinamento cittadino e ne caratterizza l'identità civile: il *mos*»<sup>75</sup>. Da questa frase di sintesi, ritengo che si possa offrire un'ulteriore riflessione, ossia lo spazio sacrale è giuridico e parimenti, in parte iniziatico, perché accessibile solo agli 'adepti' – in *hoc casu i cives* – e parimenti è stato fondato con un rito.

Del resto nel mondo antico il legame tra conoscenza e iniziazione non era affatto casuale. L'insigne storico delle religioni Enrico Montanari si è interrogato anch'egli sul mito della fondazione di Roma<sup>76</sup> e ricorda che la pubblicazione degli *Annales Maximi*, verosimilmente avvenuta negli anni in cui era attivo Caio Gracco (123-121 a.C.), era atta a «... *evulgare* il sapere giurisprudenziale (ma anche quello sacrale e 'storico') prima

---

<sup>71</sup> E. VOLTERRA, *L'originalità dell'antichissimo diritto romano e la sua autonomia di fronte agli altri diritti mediterranei*, in ID., *Diritto romano e diritti orientali*, Napoli, 1999, 83 ss.

<sup>72</sup> Su tale tema, vastissimo, segnalo solo: *A History of Ancient Near Eastern Law*, edited by R. WESTBROOK, 2 voll., Leiden-Boston, 2003; C. SAPORETTI, *La nascita del diritto, Studi sulle leggi della Mesopotamia antica*, Roma, 2010.

<sup>73</sup> A. GUARINO, *Giusromanistica*, cit., 51.

<sup>74</sup> A. GUARINO, *Giusromanistica*, cit.

<sup>75</sup> G. VALDITARA, '*Civis*', cit., 185.

<sup>76</sup> E. MONTANARI, *Mito e storia nell'annalista romana delle origini*, Roma, 1990.

tenuto serbato negli archivi segreti dei Pontefici (*responsum in penetrabilibus pontificum*)»<sup>77</sup>. Chiaramente non è qui il caso di approfondire tutto ciò, ma il punto di fondo è che vi era una conoscenza che i Pontefici si tramandavano, in via iniziatica ed esoterica e questa conoscenza era *relata* al diritto stesso.

L'eventuale esoterismo 'giuridico' romano sarà infranto, *in primis*, dalle XII Tavole e poi dall'azione del pretore che con l'editto pretorio provvederà a mutare il diritto civile cui si accompagna l'azione svolta dagli avvocati nel foro. Forse una ulteriore laicizzazione del diritto romano sarà operata proprio dagli avvocati, che con la loro splendida eloquenza – come ci ricorda il passo del *Codex* giustiniano sopra menzionato – provvidero *de facto* non solo a 'laicizzare' il diritto ma anche a renderlo in parte più accessibile. Dell'esoterismo del diritto romano (arcaico) dunque si può solo – al momento – ipotizzare, forse in modo plausibile, poiché ritornando ad Orazio 'non ci è permesso di sapere tutto'! Roma tuttavia continuerà poi nella 'via esoterica', per esempio 'importando' culti misterici dall'Oriente, che soprattutto in età imperiale vedranno il proprio massimo fiorire<sup>78</sup>. Anzi secondo alcuni, l'attecchimento dei culti iniziatici a Roma sarebbe dato dal fatto che la religione romana abbia posseduto «... accanto al complesso apparato essoterico che la caratterizzava, anche una base intrinseca originariamente e autenticamente esoterica»<sup>79</sup>. Quasi a 'riprova' vi è un passo di Varrone, citato da Agostino nel *De Civitate Dei*<sup>80</sup>. Secondo

---

<sup>77</sup> E. MONTANARI, *Mito*, cit., 66.

<sup>78</sup> Cfr. G.M. CORRIAS, *Esoterismo e culti misterici nell'antica Roma*, Cagliari, 2016.

<sup>79</sup> G.M. CORRIAS, *Esoterismo*, cit., 41 ss.

<sup>80</sup> August. *de civ. Dei* 7.35: *Quod ergo aquam egresserit, id est exportaverit, Numa Pompilius, unde hydromantian faceret, ideo nympham Egeriam coniugem dicitur habuisse, quem ad modum in supradicto libro Varronis exponitur. Ita enim solent res gestae aspersione mendaciorum in fabulas verti. In illa igitur hydromantia curiosissimus rex ille*

Varrone, nel 181 a.C., si sarebbero ritrovati – guarda caso proprio al Gianicolo – delle arche di cui una recava il nome di Numa Pompilio mentre l'altra dei libri che «tramandavano la dottrina segreta e le 'cause' dei riti istituiti da Numa»<sup>81</sup>. Riguardo tale episodio, Agostino interpreta l'attività di Numa Pompilio come un inganno demoniaco, né avrebbe potuto essere diversamente. Ma il fatto che tali libri siano stati rinvenuti in età repubblicana e che – a quanto riportato da Corrias<sup>82</sup> – il pretore Quinto Petilio dopo averli letti provvide a farli distruggere, ci fornisce una 'prova indiziaria' sull'esistenza di un esoterismo romano, anche se – come sopra accennato – possiamo solo fare ipotesi e congetture; allo stato attuale si può probabilmente solo asserire che una corrente iniziatica abbia pervaso la società romana nell'età arcaica, ma che poi questa si affievoli, per ragioni che ancora ci sfuggono, per poi trovare terreno fertile dall'incontro con i misteri greci<sup>83</sup>.

---

*Romanus et sacra didicit, quae in libris suis pontifices haberent, et eorum causas, quas praeter se neminem scire voluit. Itaque eas seorsum scriptas secum quodam modo mori fecit, quando ita subtrahendas hominum notitiae sepeliendasque curavit* (trad.: Dal fatto che Numa Pompilio fece uscire, cioè portò l'acqua fuori città per praticare l'idromanzia, nacque la tradizione che ebbe come moglie la ninfa Egeria, come si afferma nel suddetto libro di Varrone. Avviene proprio così : con una spruzzatina di menzogne i fatti storici diventano leggende. Quindi mediante l'idromanzia il re romano avido di sapere apprese i misteri che i pontefici dovevano conservare nei propri libri ed anche le loro origini che decise di non far conoscere ad alcuno fuorché a se stesso. Pertanto esposte a parte, le fece in certo senso morire con sé, giacché seppellendole si preoccupò di sottrarle alla conoscenza degli uomini).

<sup>81</sup> G.M. CORRIAS, *Esoterismo*, cit., 46.

<sup>82</sup> G.M. CORRIAS, *Esoterismo*, cit..

<sup>83</sup> Sul tema, cfr. J.M. RIVIÈRE, *Storia delle dottrine esoteriche*, trad. it., Roma, 1984 (rist. 1997), 45 ss.

In conclusione, mi piace menzionare una fonte, ossia un brano di Vitruvio. Egli, come noto, redige il *De Architectura* (tra il 29 e il 23 a.C.) e dedica la sua opera ad Ottaviano Augusto; in essa egli asserisce: «*Ita divina mens civitatem populi romani egregiam temperatamque regionem conclavit, uti orbis terrarum imperii potiretur*»<sup>84</sup>.

Forse questa frase non esprime solo un intento apologetico ma qualcosa di più profondo, cioè il riflesso antropologico-culturale della religione e dell'esoterismo come forza propulsiva di una visione geopolitica, improntata a quella pragmaticità che Valditara ci ricorda mediante le sue stimolanti monografie.

## ABSTRACT

L'articolo offre una sintesi del percorso scientifico del Prof. Giuseppe Valditara, con particolare riferimento agli studi sull'immigrazione e sulla cittadinanza in diritto romano. In margine a tali prime note, L'Autore propone una serie di riflessioni sul tema dell'esoterismo del diritto romano arcaico, tentando così di leggere la storia della fondazione di Roma e con essa il susseguente diritto in chiave esoterica.

The paper is a brief survey about the scientific activity of professor Giuseppe Valditara, with special reference to his studies about immigration and citizenship in Roman Law. At

---

<sup>84</sup> Vitr. 4.1.10–11: pertanto la mente divina ubicò la città del popolo romano in una regione eccellente e temperata, in modo da poter conquistare tutto il mondo con l'Impero.

the margin of these preliminary notes, the author offers some reflections about the esoterism of archaic Roman law, trying to read the history of the foundation of Rome and the subsequent rise of Law infrom an esoteric point of view.

DANILO CECCARELLI MOROLLI

Membro Corr. del Pontificio Comitato di Scienze Storiche

E-mail: dcm@post.com

